

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XCVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE	PAG.	PAG.	
	PAG.		
Congedi:			
PRESIDENTE	856		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
Senatore BALDINI ed altri: Norme integrative delle leggi 5 giugno 1965, n. 707, e 13 luglio 1965, n. 882, relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della banda del Corpo delle guardie di finanza (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (4121)	856		
PRESIDENTE, <i>Relatore f.f.</i>	856		
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):			
Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi dei Paesi africani (4478);			
BELCI ed altri: Parziale modifica della legge 28 febbraio 1958, n. 173 (3802)	857		
PRESIDENTE	857, 858		
MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i>	857		
SIMONACCI, <i>Relatore</i>	857		
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		DE MEO e DE PASCALIS: Modificazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (<i>Modificata dalle Commissioni riunite I e II del Senato</i>) (2007-B)	858
		PRESIDENTE, <i>Relatore f.f.</i>	858, 859
		AMADEI LEONETTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	859
		FERRARI VIRGILIO	859
		MAULINI	858
		MIOTTI CARLI, AMALIA	859
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
		i. Modifica dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente integrazioni dei bilanci comunali e provinciali delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (4152)	859
		PRESIDENTE	859
		AMADEI LEONETTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	859
		BORSARI	859

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: Adeguamenti economici per il clero e modifica al testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186);	
FODERARO: Adeguamenti economici per il clero (4358)	860
PRESIDENTE	860
BORSARI	860
LOMBARDI RUGGERO, <i>Relatore</i>	860
MATTARELLI GINO	860
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	860

La seduta comincia alle 9,30.

MATTARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amodio, Dal Canton Maria Pia e Semeraro.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: Norme integrative delle leggi 5 giugno 1965, n. 707, e 13 luglio 1965, n. 882, relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della banda del corpo delle guardie di finanza (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (4121).

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Limoni e Cornaggia Medici: « Norme integrative alle leggi 5 giugno 1965, n. 707, e 13 luglio 1965, n. 882, relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della banda del Corpo della guardia di finanza ».

Poiché il relatore, onorevole Semeraro, non è presente, riferirò brevemente alla Commissione io stesso.

La proposta di legge è stata approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 maggio 1967, relatore il senatore Lepore.

La proposta di legge in esame consta di un articolo unico, che originariamente era del seguente tenore: « Gli esecutori aggregati della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non inquadrati nel nuovo organico di cui alla legge 5 giugno 1965, n. 707, a seguito del concorso interno previsto dall'articolo 35 della legge stessa, vengono tratti nella banda in soprannumero all'organico con la collocazione nei ruoli delle terze parti secondo la tabella D della suddetta legge e con tutti i diritti derivanti da tale collocazione ».

La I Commissione del Senato ha modificato questo articolo come segue:

« Gli esecutori aggregati delle bande del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, risultati idonei e non vincitori dei concorsi riservati indetti ai sensi dell'articolo 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'articolo 27 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono inquadrati nelle bande predette al verificarsi, nelle organizzazioni strumentali dei complessi musicali, di vacanze nei posti relativi alla parte e allo strumento per cui si è conseguita la dichiarazione di idoneità.

Agli effetti dell'inquadramento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 ed al secondo comma dell'articolo 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, nonché le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 13 luglio 1965, n. 882 ».

In pratica, l'assorbimento è stato subordinato, anziché al soprannumero, al verificarsi effettivo delle vacanze.

Ci fu una discussione, si tentò di modificare ulteriormente questo articolo e un emendamento dello stesso proponente fu respinto. La Commissione approvò quindi il disegno di legge nel testo di cui ho dato lettura.

Su di esso la V Commissione (bilancio) ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo approvato dal Senato e di cui ho già dato lettura.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi dei Paesi africani (4478); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci ed altri: Parziale modifica della legge 28 febbraio 1958, n. 173 (3802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi dei Paesi africani »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci, Bologna, Zucalli e De Pascalis: « Parziale modifica della legge 28 febbraio 1958, n. 173 ».

Trattandosi di provvedimenti vertenti su identica materia, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che si procederà ad una discussione abbinata dei provvedimenti stessi.

(Così rimane stabilito).

Comunico che la V Commissione non ha ancora espresso il suo parere, in relazione a taluni emendamenti preannunciati dall'onorevole Barbi.

Il relatore, onorevole Simonacci, ha facoltà di svolgere la relazione sulla proposta di legge n. 3802.

SIMONACCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge mira ad ottenere la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, previsto dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1958, n. 173, al giugno 1966.

Ritengo che la proposta di legge debba considerarsi assorbita dal disegno di legge n. 4478 che prevede tra l'altro una norma identica.

PRESIDENTE. Il Relatore, onorevole Mattarelli, ha facoltà di svolgere la relazione sul disegno di legge n. 4478.

MATTARELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge in esame, il Governo si propone di riaprire i termini per il riconoscimento della qualifica di profugo, in relazione ad alcune decisioni del Consiglio di Stato, che hanno ritenuto perentorio il termine precedentemente stabilito. Il disegno di legge propone inoltre di prorogare fino al 31 dicembre 1972 le provvidenze che già esistono nella nostra legislazione a favore dei profughi in materia di assistenza economica, assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica.

La legge fondamentale che riguarda i profughi è del 4 marzo 1952, n. 137, la quale

intese assicurare, attraverso queste forme assistenziali, la normalizzazione delle situazioni dei cittadini che erano stati costretti a rimpatriare o per ragioni di guerra, o per circostanze politiche gravi, e quindi il loro reinserimento nella vita della comunità nazionale.

Successivamente sono intervenute altre leggi che hanno prorogato o modificato la normativa originaria. L'ultima di queste è la legge 10 novembre 1964, n. 1225, recante appunto disposizioni per le provvidenze assistenziali alle categorie considerate.

La detta legge del 1964 prevedeva due termini di scadenza: la data del 31 dicembre 1967 per quanto riguarda l'assistenza economica ai profughi e rimpatriati non ospitati in centri di raccolta, l'assistenza a quelli ricoverati in tali centri, nonché l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica; la data del 31 dicembre 1968, per quanto concerne la riserva in favore dei predetti profughi e rimpatriati dell'aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle case popolari, dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato.

Le ragioni che hanno indotto il Governo a prorogare queste provvidenze dipendono soprattutto dal perdurare delle esigenze di assistenza per i profughi e dalla realistica previsione della dinamica dei rimpatri.

Tali esigenze e prospettive trovano fondamento nei seguenti elementi, indicativi sia del volume dell'assistenza attualmente praticata, sia dell'entità e della continuità del fenomeno del rimpatrio, quale si è verificato nell'ultimo triennio: assistiti nei centri di raccolta: n. 4.994; assistiti fuori dei detti centri: n. 13.376; rimpatriati dai Paesi africani (Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco): nell'anno 1964: n. 5.177; nell'anno 1965: n. 2.876; nell'anno 1966: n. 1.539. Profughi dalla Venezia Giulia, zona B di Trieste ed ex-colonie d'Africa: nell'anno 1964: n. 2.020; nell'anno 1965: n. 838; nell'anno 1966: n. 505.

Vi è inoltre da notare che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 18 luglio 1966, sono state estese le vigenti provvidenze assistenziali in favore dei profughi anche ai connazionali rimpatriati dal Sudan dopo l'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1963, n. 319, e da Zanzibar dopo il 12 gennaio 1964, o che rimpatrieranno in avvenire.

Con il primo comma dell'articolo 1 si provvede alla proroga delle disposizioni che ri-

guardano l'assistenza fino al 31 dicembre 1972. In sostanza vengono a prolungarsi i benefici relativi all'assistenza cosiddetta « fuori campo », a quella cosiddetta « in campo », all'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, all'assistenza con ricovero o sussidio per gli inabili anziani, alla riserva della nota percentuale di alloggi economici.

Con il secondo comma si prevede l'estensione delle varie forme di assistenza in favore dei profughi dalla Tripolitania e Cirenaica, nei confronti dei quali la legge 17 luglio 1954, n. 594, dispone la concessione di lire 50 mila.

Con il terzo comma dell'articolo 1 viene disposto che il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, fissato dall'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, ad un anno dalla data dell'esodo, venga protratto, ovviamente in senso perentorio, fino allo scadere di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Con questa norma viene praticamente assorbito il contenuto dell'articolo unico della proposta Belci la quale si riferisce unicamente a questo argomento.

L'articolo 2 reca la previsione della copertura delle spese derivanti dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Simonacci e l'onorevole Mattarelli per le loro relazioni.

Prendiamo atto che l'onorevole Belci ha presentato alcuni emendamenti. Se non vi sono obiezioni può restare stabilito che questi emendamenti saranno trasmessi alla Commissione bilancio per il parere e che il seguito della discussione dei due provvedimenti è rinviato in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul disegno di legge sia su questi emendamenti.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Meo e De Pascalis: Modificazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (Modificata dalle Commissioni riunite I e II del Senato) (2007-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Meo e De Pascalis: « Modificazione della legge 27 dicembre 1956,

n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità », (2007-B), già approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata, in riunione comune, dalla I Commissione permanente e dalla II Commissione permanente del Senato.

Sulle modifiche apportate dal Senato, in assenza del relatore, riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge fu approvata da noi nella seduta del 14 luglio 1965 ed è stata modificata dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 13 ottobre 1967. Le modifiche apportate dal Senato sono formali e sostanziali. Formalmente è stata modificata la generica dizione adottata dalla II Commissione permanente della Camera che testualmente suonava: « Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si applicano anche nei confronti di coloro che esercitano abusivamente scommesse nelle corse ». Sulla base di un emendamento presentato dal senatore Bissori si è adottata una forma tecnicamente più aderente e si è parlato di sostituzione del n. 4) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. In questa maniera sono stati inclusi egualmente gli stessi tenitori di scommesse clandestine senza però usare specificamente tale termine.

Su proposta del senatore Ajroldi è stata poi apportata una modifica sostanziale in quanto accanto all'esercizio abituale di scommesse clandestine è stata inclusa anche la gestione abituale di bische clandestine. Quest'ultima modifica è stata apportata dal Senato, come ho già detto, nella seduta del 13 ottobre 1967 dopo una approfondita discussione e dopo che da parte del relatore erano state avanzate alcune perplessità nei confronti di detta estensione. Ricordo che il senatore Ajroldi ha avuto modo di manifestare le sue preoccupazioni affermando, tra l'altro, che a suo avviso in quella sede non era possibile ignorare il doloroso fenomeno delle bische clandestine.

Dopo questa breve premessa penso che si possa procedere senz'altro alla approvazione delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, per lo meno delle modifiche formali.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAULINI. Siamo favorevoli alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

FERRARI VIRGILIO. Siamo favorevoli alle modifiche apportate dal Senato perché soltanto approvandole potremo far fronte a questo triste fenomeno che si verifica soprattutto nelle grandi città.

MIOTTI CARLI AMALIA. Mi dichiaro favorevole alle modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo fa presente che le modifiche apportate dal Senato hanno carattere non solo formale ma, soprattutto, sostanziale. Pur non essendo entusiasta della trasformazione che ha subito l'articolo unico del provvedimento, il Governo si dichiara favorevole alle modifiche apportate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico che nel nuovo testo del Senato così recita:

ARTICOLO UNICO.

Il numero 4) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« 4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o a sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero a esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolare dolosamente l'uso, o a gestire abitualmente bische clandestine, o infine ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione e rinvio del disegno di legge:
Modifica dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente integrazioni dei bilanci comunali e provinciali delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (4152).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente integrazioni dei bilanci comunali e provinciali delle zone devastate

dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario all'ulteriore iter del disegno di legge e, quindi, alla sua approvazione, perché recherebbe norme in contrasto con lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia.

Poiché si tratta di un parere che può esercitare un certo peso nella materia di cui trattasi, ritengo che, ove il Governo dovesse insistere sul provvedimento, sarebbe opportuno procedere alla nomina di un comitato ristretto che studiasse le modifiche necessarie per superare le difficoltà di ordine costituzionale che sono state messe in rilievo.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non ha nulla in contrario alla proposta fatta dal Presidente relativa alla nomina di un Comitato ristretto che studi ed apporti al disegno di legge quelle modifiche necessarie al superamento delle difficoltà di ordine costituzionale che sono state messe in evidenza dalla I Commissione affari costituzionali.

BORSARI. Pur non essendo contrari per principio al ricorso a comitati ristretti, non vediamo quale utilità potrebbe esservi nel caso specifico a ricorrere a tale organo. Infatti i casi sono due: o si insiste sul concetto di un intervento dello Stato nell'approvazione dei bilanci comunali e provinciali ed allora permangono quelle ragioni di incostituzionalità che sono state sollevate dalla Commissione affari costituzionali; o si rinuncia a tutto questo ed allora il comitato ristretto non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. Onorevole Borsari, il parere della I Commissione affari costituzionali non è per noi vincolante in senso assoluto per il semplice fatto che noi potremmo anche dissentire. Tuttavia, per evitare una discussione che potrebbe prolungarsi molto nel tempo, ho proposto la nomina di un comitato ristretto che studi ed apporti le modifiche necessarie per superare le difficoltà di ordine costituzionale che sono state rilevate. Soltanto servendoci del comitato ristretto saremo in grado di restringere l'ambito della discussione in tempi accettabili.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che l'esame preliminare del disegno di legge è affidato ad un comitato ristretto composto dei deputati Russo Spena, presidente,

Borsari, Galluzzi, Manco e Miotti Carli Amalia.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione e rinvio della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Sammartino: Adeguamenti economici per il clero e modifica al testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Foderaro: Adeguamenti economici per il clero (4358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Sammartino: « Adeguamenti economici per il clero e modifica al testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Foderaro: « Adeguamenti economici per il clero ».

Come i colleghi sanno, la Presidenza ha accolto la nostra richiesta di trasferimento in sede legislativa.

BORSARI. Signor Presidente, mi permetto di chiedere un breve rinvio della discussione delle proposte di legge al nostro esame perché il deputato Jacazzi, che si è occupato di questi provvedimenti, ha fatto presente l'opportunità e la necessità di considerare ancora alcuni elementi ad essi relativi.

MATTARELLI GINO. Non vedo per quale motivo venga chiesto il rinvio da parte del gruppo comunista. Anche il mese passato da quella parte era stata avanzata analoga richiesta. Io potrei comprendere il rinvio solo se si dovessero apportare delle modifiche.

PRESIDENTE. Mi permetto di suggerire anche per queste proposte di legge la nomina di un Comitato ristretto che consenta ai vari gruppi l'elaborazione di un nuovo testo.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Non comprendo a che cosa potrebbe servire il ricorso al Comitato ristretto. Vi è una proposta dell'onorevole Foderaro che ricalca completamente la proposta di legge degli onorevoli Tozzi Condivi e Sammartino, con la sola differenza che porta un aumento del 25 per cento anziché del 30 per cento. Per questa legge ho avuto il piacere di fornire ai colleghi dell'opposizione non solo i dati della mia relazione, ma tutti gli elementi di cui ero in possesso — elementi che avevo richiesto quale relatore — e che potevano servire ad illustrare la situazione.

PRESIDENTE. Onorevole Lombardi, il nuovo testo è stato da lei distribuito?

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Il nuovo testo Tozzi Condivi è stato distribuito in altra seduta a tutti i commissari.

MATTARELLI GINO. Ma quel testo non tiene conto della proposta Foderaro.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. La proposta Foderaro non fa altro che portare la percentuale al 25 per cento in base ad un suo calcolo finanziario ed in base alla limitazione di 3 miliardi che la Commissione finanze e tesoro aveva posto come cifra massima disponibile. Il testo modificato dall'onorevole Tozzi Condivi propone il 30 per cento. Credo che vi sia soluzione al problema finanziario, in quanto la somma di tre miliardi messa a disposizione dal Ministero del tesoro è sufficiente a concedere il 30 per cento.

PRESIDENTE. Dunque, ad avviso del relatore, il testo che è già stato predisposto potrebbe essere approvato. Tuttavia, poiché il gruppo comunista ha chiesto un breve rinvio della discussione motivando tale richiesta con il desiderio di approfondimento concreto, ritengo che motivi di prudenza, che tutti i colleghi comprendono, ci inducano ad accogliere pregando i colleghi di parte comunista di tener presente che nel corso della prossima settimana di lavori il disegno di legge dovrà essere discusso ed eventualmente approvato.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge:

Senatore BALDINI ed altri: « Norme integrative delle leggi 5 giugno 1965, n. 707, e 13 luglio 1965, n. 882, relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della banda del Corpo della guardia di finanza » (4121).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1967

DE MEO e DE PASCALIS: « Modificazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità » (2007-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bisantis, Borsari, Cassiani, Cattaneo-Petrini, Giannina, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari, Virgilio, Gambelli-Fenili, Greppi,

Grimaldi, Jacazzi, La Bella, Lami, Lombardi Ruggero, Mattarelli, Matteotti, Maulini, Miotti-Carli Amalia, Pellicani, Raià, Russo Spena, Simonacci, Sullo, Viviani Luciana.

Sono in congedo:

Amodio, Dal Canton Maria Pia, Semeraro.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO